



Comune di San Giorgio di Nogaro

REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 95 del 26.03.1984 e modificato con deliberazione n. 38 del 19.02.90; deliberazione n.19 del 03.06.1991; deliberazione n.53 del 27.06.96; deliberazione n.78 del 22.12.1997; deliberazione n.86 del 5.10.1998; deliberazione n. 38 del 29.09.2008, deliberazione n. 52 del 23.12.2008; deliberazione n. 32 del 03.09.2014; deliberazione n. 49 del 30.09.2019.

PARTEPRIMA

DISPOSIZIONIGENERALI

Titolo I°	- Natura e scopi del Regolamento	1
Titolo II°	- <i>Titoli edilizi</i>	3
Titolo III°	- Commissione Edilizia	15
Titolo IV°	- Esecuzione e controllo delle opere	18
Titolo V°	- Uso dei fabbricati e manufatti	23

PARTESECONDA

NORMEDITIPOMORFOLOGICHE

Titolo I°	- Morfologia delle costruzioni	26
Titolo II°	- Costruzioni speciali - Industriali e assimilate - Commerciali - Rurali ed annessi	31
Titolo III°	- Norme sulla fruibilità degli edifici da parte delle persone in stato di minorazione fisica	34
Titolo IV°	- Prescrizioni di carattere speciale	35

PARTETERZA

NORMETECNOLOGICHE

Titolo I°	- Norme generali	38
Titolo II°	- Requisiti	39

PARTE QUARTA

NORMEIGIENICOSANITARIE	49
-------------------------------	----

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONIDIATTUAZIONETRANSITORIE E FINALI	52
---	----

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I° - Natura e scopi del Regolamento

Art. 1 Contenuto, limiti e validità del Regolamento

1.1. Il presente Regolamento contiene le norme intese a disciplinare in tutto il territorio comunale l'esecuzione delle opere relative ad ogni attività comportante la trasformazione urbanistica ed edilizia, *ad integrazione di quelle individuate dalla L.r. 19/2009 e ss-mm.ii. e relativo regolamento di attuazione.*

Art. 2 Richiamo a disposizioni di legge e di Regolamento

21. Sulla disciplina della attività *edilizia*, si richiama, oltre che le disposizioni del presente Regolamento, le norme del Regolamento Comunale d'igiene e delle leggi generali e speciali della Repubblica Italiana e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
22. In particolare si richiamano le vigenti disposizioni in materia di:
- 2.2.1 - urbanistica
 - 2.2.2 - protezione delle bellezze naturali *e dell'ambiente*
 - 2.2.3 - tutela del patrimonio artistico, storico e archeologico
 - 2.2.4 - requisiti dei materiali da costruzione
 - 2.2.5 - progettazione ed esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice, armato e precompresso *in zona sismica*
 - 2.2.6 - ordinamenti e previdenze professionali
 - 2.2.7 - boschi e foreste
 - 2.2.8 - cave e miniere
 - 2.2.9 - acque pubbliche
 - 2.2.10 - pozzi artesiani
 - 2.2.11 - acquedotti ed elettrodotti
 - 2.2.12 - inquinamenti del suolo, del sottosuolo, delle acque
 - 2.2.13 - prevenzione incendi
 - 2.2.14 - finanza locale
 - 2.2.15 - imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili
 - 2.2.16 - circolazione stradale
 - 2.2.17 - igiene e sanità, polizia mortuaria
 - 2.2.18 - edifici ed impianti di uso collettivo
 - 2.2.19 - vincoli militari
 - 2.2.20 - vincoli cimiteriali

Art. 3 Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori - Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori

- 3.1 L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla legge per i committenti titolari del *permesso di costruire, della S.C.I.A edilizia e dell'attività in edilizia libera*, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.
- 3.2 I progettisti ed i direttori dei lavori devono essere - nell'ambito delle rispettive competenze- ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agraria, iscritti ai rispettivi Albi professionali.

- 33 Per richiamare i singoli professionisti ad un più vigilante senso di responsabilità nei riquadri della società e per difenderli ad un tempo da inopportune richieste dei committenti, tendenti a modificare i rapporti dell'opera progettata con la vigente normativa, il Sindaco può riferire ai rispettivi Ordini e collegi professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, per coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori od ispettori addetti ad un qualsiasi dei controlli previsti, o per opera diretta o per negligenza ed omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità delle norme vigenti o dal progetto approvato.

TITOLO II° - Titoli edilizi

Art. 4 Interventi aventi rilevanza edilizia

Si applicano gli artt. 16 – 16bis – 17 della L.r. 19/2009 e ss-mm.ii. e relativo regolamento di attuazione

Art. 5 Interventi aventi rilevanza urbanistica

Si applicano gli artt. 18 e 19 della L.r. 19/2009 e ss-mm.ii. e relativo regolamento di attuazione

Art. 6 Opere non soggette ad autorizzazione

ARTICOLO ABROGATO: si applicano le previsioni della L.r. 19/2009 e ss-mm.ii. e relativo regolamento di attuazione

Art. 7 Opere eseguite dagli enti pubblici

Si applicano gli artt. 10 – 11 – 12 della L.r. 19/2009 e ss-mm.ii. e relativo regolamento di attuazione

Art. 8 Disciplina della segnalazione significata di inizio attività - SCIA

Si applica l'art. 26 della L.r. 19/2009 e ss-mm.ii. e relativo regolamento di attuazione

Art. 9 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Si applica l'art. 24 della L.r. 19/2009 e ss-mm.ii. e relativo regolamento di attuazione.

Art.10 Norme per la presentazione dei progetti

Si applica il regolamento di attuazione della L.r. 19/2009 e le specifiche tecniche individuate dalle norme tecniche di attuazione del vigente PRGC. I progetti saranno presentati al protocollo comunale via PEC in forma digitalizzata asseverata secondo la normativa regionale sullo Sportello SUAP, in fase di prima applicazione e fino al 31/12/2019 è ammessa la presentazione anche in modalità cartacea.

Art. 11 Rilascio del permesso di costruire

Si applica l'art. 24 della L.r. 19/2009 e ss-mm.ii. e relativo regolamento di attuazione

Art. 12 Autorizzazione a lottizzare

- 12.1. L'autorizzazione a lottizzare viene rilasciata dal Sindaco dopo che siano espletate le seguenti procedure prescritte dalla legge vigente:
 - 12.1.1. - domanda di autorizzazione indirizzata al Sindaco da parte del proprietario o dai proprietari interessati, accompagnata dal progetto di lottizzazione;
 - 12.1.2. - esame preliminare della Commissione Urbanistica che esprime il parere

allegandolo al progetto da sottoporre all'approvazione del C.C.;

- 12.1.3. - delibera del C.C. ***o di Giunta comunale sulla base delle competenze stabilite dalla legge***, di approvazione del P.L. completo della documentazione tecnica sopra indicata;
- 12.1.4. – COMMA ABROGATO;
- 12.1.5. - emissione di nulla-osta ove richiesta, a cura dalla Direzione regionale, la quale provvederà inoltre direttamente a recepire il previo parere della sovrintendenza ai Beni Culturali ed ambientali ove necessario;
- 12.1.6. - deliberazione consigliare ***o di Giunta comunale sulla base delle competenze stabilite dalla legge*** di approvazione schema di convenzione e suo invio, previa ordinaria pubblicazione, al competente C.P.C. per l'esame di legge;
- 12.1.7. - stipulazione e trascrizione della stessa sui Registri Immobiliari;
- 12.1.8.** - rilascio dell'autorizzazione da parte del ***responsabile stabilito dallo statuto comunale***;
- 12.2. Il contenuto della convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, prevederà, in conformità dell'art. 8 della L. 6.8.1967, n.765, le seguenti clausole:
 - 12.2.1. - la cessione gratuita, entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisata dall'art. 4 della L. 29.9.1964, n.847, nonché la cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, nei limiti di cui al successivo 12.2.2.;
 - 12.2.2. - l'assunzione a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria ed una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione e di quelle opere che siano necessarie per allacciare le zone ai pubblici esercizi; la quota è determinata in proporzione all'entità ed alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni, definita nella convenzione approvata dal c.c. in data 5.11.79, n. 76;
 - 12.2.3. - i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
 - 12.2.4. - congrua garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
 - 12.2.5. - la convenzione, che fisserà i termini di tempo per l'esecuzione delle opere, indicherà anche le modalità dei collaudi;
- 12.3. – ***permesso di costruire*** per opere di urbanizzazione;
 - 12.3.1. - l'esecuzione delle opere di urbanizzazione è subordinata al rilascio del relativo ***permesso di costruire***;
Per quanto riguarda gli elaborati da presentare al Comune, la documentazione tecnica sarà quella prevista dall'art. 2.2. (elaborati tecnici del P.L.) delle N.A. dello Strumento Urbanistico in vigore.

Art. 13 Evidenza dei titoli edilizi

- 13.1. ***Il permesso di costruire***, l'autorizzazione a lottizzare ed i disegni allegati, firmati dal ***responsabile stabilito dallo statuto comunale***, devono essere esibiti agli agenti preposti al controllo;
- 13.2. in ogni cantiere deve essere apposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni di m. 1,00 X 1,50 nel quale debbono essere indicati:
 - 13.2.1. - l'oggetto e la destinazione della costruzione;
 - 13.2.2. - il progettista;
 - 13.2.3. - il direttore dei lavori;
 - 13.2.4. - l'assuntore dei lavori;
 - 13.2.5. - il titolare e gli estremi della concessione edilizia;

Art. 14 Validità della concessione permesso di costruire

Si applica l'art. 23 della L.r. 19/2009 e ss-mm.ii. e relativo regolamento di attuazione

Art. 14 bis Valutazione preventiva edilizia

In applicazione dei commi 4 – 5 - 6 dell'art. 34 della L.r. 19/2009 e ss-mm.ii. e relativo regolamento di attuazione, su richiesta motivata degli aventi titolo ai sensi dell'art. 21 della L.r.19/2009, il responsabile del servizio rilascia la valutazione preventiva edilizia, nel termine massimo di 60 giorni dalla data della richiesta.

L'onere di istruttoria della valutazione preventiva edilizia viene fissato annualmente con delibera di Giunta Comunale.

TITOLO III - Commissione Edilizia

TITOLO ABROGATO in applicazione dell'art.7 comma 2 lettera a) della L.r.19/2009

Art. 15 Attribuzioni della Commissione Edilizia

ARTICOLO ABROGATO

Art. 16 Composizione della Commissione Edilizia

ARTICOLO ABROGATO

Art. 17 Funzionamento della Commissione Edilizia

ARTICOLO ABROGATO

Art. 17 bis Rappresentanza della Consulta regionale delle associazioni dei disabili

I progetti di tutti gli interventi edilizi soggetti a titolo, saranno sottoposti al parere del componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996.

TITOLO IV° - Esecuzione e controllo delle opere

Art. 18 Punti di linea e di livello

- 18.1. I lavori potranno avere inizio solo dopo il sopralluogo per la redazione di un verbale in contraddittorio che dichiara i punti fissi di linea e livello allineati e quote dei grafici approvati dalla richiesta di inizio lavori.
- 18.2. L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.

Art. 19 Inizio e termine dei lavori

Si applica l'art. 23 della L.r. 19/2009 e ss-mm.ii. e relativo regolamento di attuazione

Art. 20 Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico

- 20.1. Ove per l'esecuzione di opere autorizzate sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo e sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare domanda al Sindaco ed ottenere l'autorizzazione.
- 20.2. La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera.
- 20.3. Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nella autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.
- 20.4. Il sindaco ha la facoltà di revocare l'autorizzazione e di imporre il ripristino, provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche.
- 20.5. La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento Comunale.
- 20.6. In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Sindaco subordina il rilascio dell'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'ufficio Tecnico Comunale.
- 20.7. In caso di inadempimento, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato.

Art.21 Vigilanza sulle costruzioni

- 21.1. Il *responsabile stabilito dallo statuto comunale*, esercita la vigilanza sulle costruzioni nel territorio del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L.U. 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 21.2. Per tale vigilanza il *responsabile stabilito dallo statuto comunale*, si avvale di agenti da lui delegati.
- 21.3. Essi denunciano eventuali trasgressioni alle competenti autorità nei modi e nei termini previsti dalla legge vigente.

Art.22 Provvedimenti per opere non autorizzate e eseguite in difformità

Si applica il Capo VI della L.r. 19/2009 e ss-mm.ii.

Art. 23 Annullamento del permesso di costruire

Si applica il Capo VI della L.r. 19/2009 e ss-mm.ii.

Art. 24 Opere realizzate in parziale difformità

Si applica il Capo VI della L.r. 19/2009 e ss-mm.ii.

Art. 25 Opere eseguite in totale difformità su proprietà demaniale

Si applica il Capo VI della L.r. 19/2009 e ss-mm.ii.

Art. 26 Contributi, sanzioni e spese

26.1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui agli articoli precedenti, vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14.4.1910 n. 639 che è emessa dal *responsabile stabilito dallo statuto comunale.*

Art. 27 Erogazione servizi

27.1. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

Art. 28 Tutela giurisdizionale

I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste *dall'applicazione della L.r. 19/2009 e ss-mm.ii. e relativo regolamento di attuazione*, sono devoluti alla competenza dei T.A.R..

Art. 29 Sanzioni penali

Si applica l'art. 66 della L.r. 19/2009 e ss-mm.ii.

TITOLO V° - Uso dei fabbricati e dei manufatti

Art. 30 Segnalazione certificata di agibilità

Si applicano gli articoli 26 e 27 della L.r. 19/2009 e ss-mm.ii. e relativo regolamento di attuazione

Art. 31 Disciplina generale dei cantieri di costruzione

- 31.1. I cantieri edili sono assimilati agli edifici industriali.
- 31.2. Nei cantieri di fabbrica dovranno essere tenuti a disposizione dei funzionari comunali i tipi, muniti del visto originale di approvazione o copia dei medesimi, con dichiarazione di conformità agli originali apposta a cura degli Uffici Comunali, i progetti delle opere in c. a. muniti del visto di approvazione del Genio Civile il progetto dell'impianto termico per riscaldamento e distribuzione acqua calda.
- 31.3. I cantieri edili o comunque di lavoro prevalentemente all'aperto sono assimilati agli edifici industriali per quanto riguarda le dotazioni minime di servizi prescritti per legge (latrine, orinatoi, lavabi, docce, refettorio e/o eventuale mensa, ecc.).
- 31.4. I relativi impianti di acqua potabile e di fognatura devono ove possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua potabile riconosciuta come tale dall'Ufficio d'Igiene ed il secondo verrà realizzato con mezzi mobili, secondo le prescrizioni vigenti.
- 31.5. Per l'uso dei locali in cui sono sistemati i servizi anche se hanno caratteristiche funzionali di sostanziale rispondenza ai prescritti requisiti igienico-sanitari; anche l'ufficio di cantiere, gli eventuali ambienti di ricovero notturno per il custode e/o altri dormitori stabili, anche per il solo riposo, o tutti gli altri eventuali locali di cantiere utilizzati con permanenza di persone vanno valutati secondo tale criterio.
- 31.6. E' fatto altresì obbligo all'assuntore dei lavori:
 - 31.6.1.- di osservare tutte le cautele per evitare pericoli di danno a persone o cose e per attenuare le molestie a terzi;
 - 31.6.2.- di essere presente in cantiere, quando vi siano stabilmente impiegati più di dieci addetti, o di assicurarvi la presenza permanente di persona idonea, che lo rappresenti, al fine di garantire l'osservanza di leggi e regolamenti.
- 31.7. Il Sindaco, quando accerti l'inosservanza della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e in ordine specifico a quanto sopra stabilito, interviene per l'osservanza delle presenti norme.
- 31.8. Nessuno può, senza speciale concessione, valersi per la sua fabbrica dell'acqua corrente nei canali pubblici, nè divergerne o impedire il corso.

PARTE SECONDA
NORME TIPO MORFOLOGICHE

TITOLO I - Morfologia delle costruzioni

Art. 32 Conformazione delle costruzioni: altezza, area coperta

Si applica la L.r. 44/1985 e ss.mm.ii. e relativo regolamento di attuazione della L.r. 19/2009.

Art. 33 Conformazione delle costruzioni in soprasuolo

33.1. L'altezza massima delle costruzioni è limitata dalle prescrizioni di legge del P.R.G.C. o dei Piani esecutivi.

Art. 34 Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico

34.1. Gli aggetti su spazi aperti al pubblico sono regolamentati nel modo seguente:

34.1.1. - fino a ml. 4,20 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm. 10;

34.1.2. - oltre i ml. 4,20 di altezza sono consentiti, a condizione che la sporgenza non superi la larghezza del marciapiede con un massimo di ml. 1,20.

34.2 Sull'area stradale è vietato ogni aggetto superiore a cm. 10.

Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

34.3.1. - per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico, **la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore ml. 2,00, compreso il "volant" (*)** e la proiezione della sporgenza massima non deve superare il filo esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando queste costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano alla visibilità;

34.3.2. - per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicate alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo.

34.4 I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, a una altezza inferiore a ml 4,20 devono potersi aprire senza sporgere dal parametro esterno.

34.5 Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo per dare la luce ai sotterranei, purchè ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo, possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese.

(*) comma modificato con DCC n. 19 del 03.06.91

Art. 35 Comignoli, antenne, soprastrutture varie

- 35.1. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici;
- 35.2. I volumi tecnici dovranno essere contenuti entro le falde del tetto, dal quale non è consentito che sporgano, esclusione fatta per i comignoli e i fumaioli e vani ascensore.

Art. 36 Recinzione delle aree private

Si applicano le Norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C..

Art. 37 Sistemazione delle superfici scoperte

Si applicano le Norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C..

Art. 38 Accessibilità e sosta dei veicoli nel sottosuolo - Passi carrai

- 38.1. Le rampe di accesso dei veicoli devono essere precedute da un tratto di piano orizzontale di almeno ml. 4,50 a partire dal filo stradale; la pendenza delle rampe non deve superare il 20%.
- 38.2. Le rampe devono essere costruite in materiale antisdrucchiolevole ed insonorizzante ed avere scalinate o percorsi dentati per l'accesso dei pedoni o dei mezzi non meccanici
- 38.3. E' concessa, a spese dell'edificante ed a cura dell'Amministrazione comunale, la formazione di un passo carrabile nella cordonatura del marciapiede per l'accesso dei veicoli alle seguenti condizioni:
- 38.3.1.- larghezza non inferiore a m. 3,50 e non superiore a m. 6,50;
- 38.3.2.- distanza non inferiore a m. 10 da ogni incrocio stradale misurata dallo spigolo dell'edificio d'angolo;
- 38.3.3.- distanza non inferiore a m. 1,60 da altro passo carrabile ed a m. 0,80 dal confine dell'area interessata dall'edificazione. Qualora l'edificio sia contornato da più vie, l'accesso dei veicoli verrà concesso dalla via di minor importanza. Potrà essere concesso più di un passo carrabile qualora si realizzi un miglioramento della viabilità sia esterna che interna con particolare riferimento ai complessi edilizi ed agli insediamenti non residenziali.
- 38.4. Lo spazio necessario per gli impianti, per la circolazione e per sosta dei veicoli nelle stazioni di rifornimento di carburante, anche se al servizio di autorimesse, non deve interessare suolo pubblico.
- 38.5. Non sono consentiti i posti macchina, autorimesse private o vani deposito con accessi multipli dalla sede stradale.
- 38.6. Parcheggi e autorimesse non possono essere previsti in misura maggiore del 50% alle prescrizioni in vigore se non nel caso di piani esecutivi.
- 38.7. E' ammesso l'interramento di sili metallici, nei quali gli eventuali vani per le macchine di sollevamento a qualunque livello ubicati sopra terra, sono da considerarsi a tutti gli effetti volumi tecnici.

Art. 39 Coperture

ARTICOLO ABROGATO con delibera di C.C. n.32 del 03.09.2014

Art. 40 Tubazioni e canne fumarie

40.1. Devono essere costruite con materiali idonei ed incombustibili ed a regola d'arte, in modo che si possa facilmente provvedere alla pulizia e provviste di bocchette o sportelli per l'ispezione.

Art. 41 Scale esterne

41.1. Sono ammesse le scale esterne fino ad un'altezza massima di ml 3,50 dal piano di campagna, escluse le scale di emergenza prescritte dalla normativa di sicurezza.

Art. 42 Marciapiedi

42.1. Per le zone per le quali l'edificazione può avvenire con concessione singola il *responsabile stabilito dallo statuto comunale* può imporre la costruzione del marciapiede a carico del proprietario dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive, comunque fino alla larghezza massima di ml. 2,00.

42.2. Il *responsabile stabilito dallo statuto comunale* fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

42.3. Per le zone sottoposte al vincolo di Piano esecutivo i marciapiedi costituiscono opera di urbanizzazione primaria, il cui onere è determinato secondo le norme in vigore.

42.4. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata per essere riservata all'uso pubblico o privato, l'area stessa deve essere pavimentata a cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità dei commi precedenti.

Art. 43 Portici

43.1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.

43.2. I pavimenti dei portici, destinati ad uso pubblico, devono essere costruiti con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.

43.3. Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario.

43.4. Il sindaco fissa i termini di inizio ed ultimazione di lavori e si riserva l'intervento sostitutive ai sensi della legislazione vigente.

43.5. Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.

43.6. L'ampiezza dei portici, misurata tra parametro interno degli elementi di sostegno ed il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di metri 2,20, mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml. 3,00 rimandando la regolamentazione a quanto previsto dall'art. 40 della Legge 1150/1942.

TITOLO II° - Costruzioni speciali - Industriali e assimilate - Commerciali - Rurali ed annessi

Art. 44 Costruzioni speciali

- 44.1. Le costruzioni destinate a scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti di cura, nonchè ad uso collettivo in genere, eretti da privati, devono uniformarsi alle norme previste per analoghe costruzioni da parte di Enti pubblici, oltre a quelle del presente Regolamento, in quanto compatibili.
- 44.2. Tutte le costruzioni soggette a speciale normativa dovranno comunque corrispondere a tali prescrizioni nonchè a quelle contenute nel presente Regolamento in quanto compatibili.
- 44.3. I progetti relativi agli ospedali e istituti di cura, presentati da Enti pubblici, nonchè alle case di cura private dovranno aver riportato l'approvazione delle autorità competenti a norma delle leggi vigenti.

Art. 45 Costruzioni industriali

- 45.1. L'impianto e l'esercizio di fabbriche, industrie, lavorazioni o depositi di materie insalubri o pericolose, elencate nel D.M. 23.12.1976, successivamente integrato dal D.M. San. 19.11.1981 (G.U. 9.12.1981 numero 339), è subordinato al permesso del Sindaco in conformità a quanto prescrivono gli artt. 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265, con rispetto della zonizzazione stabilita del P.R.G.C.. Nella localizzazione delle fabbriche, industrie e depositi di cui al primo comma del presente articolo, affinchè le attività produttive non provochino effetti negativi sul paesaggio, sull'ambiente, sulla produzione agricola e sulla residenza, fatte salve le norme e gli standards vigenti a scala regionale per l'eliminazione degli inquinamenti, si dovrà tener conto di alcune analisi che si elencano sommariamente: ricerche del suolo, sottosuolo, l'ambiente, il clima (in particolare il vento, la presenza di inversioni termiche ed ogni altra condizione meteorologica che può provocare disagio se combinata alle emissioni industriali), analisi della coerenza con gli altri elementi presenti nel territorio.

Art. 46 Costruzioni commerciali

- 46.1. Tutti i locali ad uso commerciale debbono avere le seguenti caratteristiche:
- ✓ vano di porta, vetrina o finestra all'aria aperta, di superficie complessiva pari ad almeno 1/6 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria;
 - ✓ adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a ml. 7;
 - ✓ disponibilità di un servizio igienico per servizio commerciale e distinto per sesso, per i pubblici esercizi quali bar, ristoranti, ecc.;
 - ✓ scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti e debitamente depurate in base alle norme vigenti;
 - ✓ per i nuovi locali di vendita, con relativi retri, di prodotti non alimentari è fissata un'altezza minima netta di m. 3.

I locali di vendita di prodotti alimentari avranno le seguenti caratteristiche, oltre alle precedenti:

- ✓ rivestimenti, fino ad un'altezza di ml. 2, in materiali lavabili;
 - ✓ pavimenti in materiali lavabili;
 - ✓ impianto idrico
- 46.2. I depositi ed i magazzini debbono essere ben aerati ed illuminati, in particolare, e depositi e magazzini di derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate ricoperte da uno zoccolo, alto almeno m. 2, formato da vernice od altro materiale

liscio, impermeabile e lavabile. I pavimenti debbono essere in battuto di cemento, in piastrelle di cemento od in altro materiale liscio, duro, compatto. Per lo scarico delle acque di lavaggio, i depositi di derrate debbono essere muniti di canale scaricatore con sifone idraulico allacciato alla fognatura, alla quale le acque debbono giungere debitamente depurate salvo che la stessa sia fornita di depuratore generale.

Art. 47 Costruzioni rurali ed annessi

Si applica il vigente Regolamento di polizia rurale e le norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C..

TITOLO III - Norme sulla fruibilità degli edifici da parte delle persone in stato di minorazione fisica

Art. 48 Accesso alle costruzioni

La fruibilità degli edifici è assoggettata alle vigenti disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico.

TITOLO IV - Prescrizioni di carattere speciale

Art. 49 Indicatori stradali ed apparecchi per i servizi collettivi

49.1. Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:

49.1.1. - tabelle indicanti il nome delle vie e delle piazze;

49.1.2. - segnaletica stradale e turistica;

49.1.3. - piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;

49.1.4. - mensole, ganci, tubi, palme per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;

49.2. Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente.

49.3. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati, non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

Art. 50 Numeri civici

50.1. All'atto *della segnalazione certificata di agibilità* di cui al precedente art. 30 il Comune assegna all'immobile il numero civico e provvede all'applicazione della relativa piastrina.

50.2. La spesa conseguente è a carico del privato interessato.

50.3. E' riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa.

Art. 51 Opere in fabbricati aventi carattere artistico storico od architettonico ed in località di bellezze naturali

51.1. Per l'esecuzione di qualsiasi opera che modifichi lo stato attuale all'interno o all'esterno di fabbricati di interesse artistico, storico od architettonico, *si applicano le norme del D.Lgs.42/2004.*

51.2. Sono ugualmente subordinati alle approvazioni di cui al comma precedente, i progetti per lavori di qualsiasi genere, che comunque modifichino lo stato esistente, da eseguirsi nelle località vincolate ai sensi del *D.Lgs.42/2004.*

Art. 52 Rinvenimenti di opere od oggetti aventi interesse artistico, storico od architettonico

52.1. Se nel restaurare o demolire un fabbricato qualsiasi o nella esecuzione di scavi di qualsiasi natura, si venga a scoprire qualche monumento, o avanzo, od oggetto di interesse artistico, storico od archeologico, il proprietario dell'immobile in cui vengono eseguiti i lavori, il direttore dei lavori stessi, il costruttore o l'assistente, debbono farne immediata denuncia alla competente Sovrintendenza ed al ***responsabile stabilito dallo statuto comunale***, a norma del ***D.Lgs. 42/2004*** ed osservare successivamente le prescrizioni che verranno impartite dalle predette autorità.

Art. 53 Pitture figurative ed altri ornamenti

53.1. Per la rimozione di lapidi, stemmi, iscrizioni, affreschi ed altri ornamenti, è necessaria la preventiva autorizzazione della competente Sovrintendenza ai sensi del ***D.Lgs. 42/2004***.

Art. 54 Opere che limitano visuali panoramiche

54.1. Allorquando le opere progettate siano ritenute di nocimento a determinate visuali panoramiche o a caratteristiche condizioni ambientali, il ***responsabile stabilito dallo statuto comunale***, nel termine di sessanta giorni stabiliti dalla legge, potrà sentire la competente Sovrintendenza.

PARTE TERZA

NORME TECNOLOGICHE

TITOLO I° - Norme generali

Art. 55 Norme generali

- 55.1. Gli edifici devono essere, nel loro complesso e in ogni locale, confortevoli, funzionali, salubri, sicuri.
- 55.2. Essi inoltre non devono provocare localmente e altrove l'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo.
- 55.3. Le norme tecnologiche individuano e definiscono i requisiti che gli edifici devono possedere perchè siano conseguiti gli obiettivi stabiliti al 54.1. I detti requisiti sono:
- 55.3.1. - termici;
 - 55.3.2. - illuminotecnici;
 - 55.3.3. - acustici;
 - 55.3.4. - relativi alla purezza dell'aria;
 - 55.3.5. - relativi ai servizi tecnologici;
 - 55.3.6. - relativi alla fruibilità;
 - 55.3.7. - relativi alla sicurezza;
 - 55.3.8. - relativi alla impermeabilità e secchezza;
 - 55.3.9. - relativi alla durabilità;
- 55.4. Si danno per ogni requisito norme generali alle quali devono essere conformi tutti gli edifici e norme particolari alle quali devono essere conformi gli edifici secondo la loro destinazione d'uso.
- 55.5. Le norme tecnologiche sono vincolanti per gli edifici di nuova costruzione, in quanto compatibili con le soluzioni tecniche realizzabili nell'ambito delle opere previste, per gli interventi su edifici esistenti o parte di essi.
- 55.6. Sono comunque vincolanti per tutti gli edifici le disposizioni più restrittive, dettate da leggi e/o da Regolamenti dello Stato e della Regione.

TITOLO II° - Requisiti

Art. 56 Requisiti termici

56.1.1 Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che siano osservate tutte le prescrizioni contenute nella legge **10/1991 e dalla legge 90/2013 e successive modifiche ed integrazioni e relativi regolamenti di attuazione.**
Si applicano le norme di settore.

Art. 57 Deposito del progetto

Si applicano le norme di settore ed il vigente regolamento di attuazione della L.r. 19/2009.

Art. 58 Relazione tecnica inerente l'impianto termico

Si applicano le norme di settore ed il vigente regolamento di attuazione della L.r. 19/2009

Art. 59 Requisiti illuminotecnici

Si applicano le norme di settore ed il vigente regolamento di attuazione della L.r. 19/2009

Art. 60 Requisiti acustici

Si applicano le norme di settore, in particolare la vigente classificazione acustica del territorio comunale ed il vigente regolamento di attuazione della L.r. 19/2009.

Art. 61 Requisiti relativi alla purezza dell'aria

61.1. Gli edifici. devono essere progettati e realizzati in modo che in ogni locale non vengano superate le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo compatibili con il benessere e la salute delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costruttivi degli edifici medesimi.

61.2. I volumi minimi dei locali devono essere verificati in base alle portate di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotte dalle persone. alle concentrazioni ammissibili, alle portate in aria necessarie per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione, ai ricambi d'aria effettivamente realizzabili. Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano le persone devono essere eliminate presso le sorgenti medesime con idonei dispositivi.

61.3. I ricambi d'aria devono essere realizzati con sistemi di ventilazione appositi e permanenti, nei mesi in cui le condizioni climatiche impongono la chiusura dei serramenti esterni; devono poter essere realizzati almeno con l'apertura di questi ultimi che in tal caso devono essere opportunamente progettati e posizionati negli altri mesi.

61.4. Gli edifici e sistemi di ventilazione devono essere progettati e realizzati in modo da impedire l'immissione e il riflusso nei medesimi dell'aria e degli espulsi e per quanto possibile, la mutua diffusione nei locali di esalazioni e di inquinamenti in essi prodotti.

61.5. L'aria dei locali di cui all'art. 59.2.1., deve essere condizionata. L'aria dei locali di cui all'art.59.2.2. deve essere condizionata qualora i medesimi non usufruiscono di

illuminazione diurna naturale e non diretta. L'aria dei locali di cui agli artt. 59.2.3. - 59.2.4. - 59.2.5., deve almeno poter essere ricambiata con sistemi di ventilazione appositi e permanenti, sia nei mesi freddi che negli altri mesi; altrettanto è prescritto per l'aria dei locali di cui all'art.64.2.2., qualora i medesimi usufruiscono di illuminazione diurna naturale e non diretta.

Art. 62 Requisiti dei locali di abitazione

Si applica la L.r.44/1985 e ss-mm.ii.

Art. 63 Requisiti relativi ai servizi tecnologici

- 63.1. Gli edifici devono essere dotati di impianti permanenti i quali, assieme con gli altri elementi costruttivi degli edifici medesimi, assicurino il benessere delle persone e i servizi necessari alla loro igiene, alla loro sicurezza, alle loro attività.
- 63.2. Gli impianti o i loro componenti comuni a più punti di utilizzazione, compresi i contatori, devono essere ubicati in locali appositi, opportunamente dimensionati e finiti, facilmente accessibili alle persone, e alle cose anche ingombranti e pesanti.
- 63.3. Gli impianti e la loro installazione devono essere progettati e realizzati in modo che tutti i componenti compresi tra i punti di allacciamento alle reti urbane e i punti di utilizzazione, siano immediatamente agibili per la condotta, per la manutenzione, per la sostituzione, per la rimozione.
- 63.4. Le sedi degli allacciamenti degli impianti alle reti urbane e delle diramazioni ai punti di utilizzazione e i punti di utilizzazione medesimi non devono permettere la diffusione di esalazioni nè l'accesso di animali e di insetti indesiderabili, negli edifici e nei loro locali.
- 63.5. La centralizzazione dei servizi tecnologici, di uno o più edifici, deve essere attuata nei casi in cui contribuisca al raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'art. 55.1..
- 63.6. Gli edifici devono essere dotati di impianti permanenti che possono assicurare in misura sufficiente almeno i seguenti servizi:
 - 63.6.1 - distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica;
 - 63.6.2 - raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti solidi ed eventualmente liquidi;
 - 63.6.3 - riscaldamento e distribuzione acqua calda;
 - 63.6.4 - ventilazione invernale per gli edifici superiori a 3.000 mc.;
 - 63.6.5 - protezione dai rischi connessi con l'esistenza dell'impianto elettrico.
- 63.7. Gli impianti permanenti installati negli alloggi devono essere adeguati al numero di persone cui ciascun alloggio è destinato.

Art. 64 Requisiti relativi alla fruibilità

- 64.1. Gli arredi devono poter essere portati negli edifici e collocati nei locali agevolmente e attraverso le normali vie di accesso.
- 64.2. Gli edifici devono poter essere puliti, disinfettati, e disinfestati in ogni loro parte.
- 64.3. La manutenzione e l'eventuale sostituzione degli elementi costitutivi degli edifici o di parti dei medesimi devono poter essere effettuate facilmente e celermente.
- 64.4. Gli edifici e i loro elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedibili, con particolare riguardo a quelle di natura sismica, non devono subire deformazioni che siano incompatibili con il benessere delle persone e con la buona conservazione delle cose.
- 64.5. Le parti opache delle pareti degli alloggi devono poter ricevere gli arredi murali.

Art. 65 Requisiti relativi alla sicurezza

- 65.1 Gli impianti e i dispositivi di manovra installati permanentemente negli edifici e i depositi di combustibile devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo da non costituire pericolo per le persone o le cose. Gli impianti elettrici in particolare devono essere eseguiti a regola d'arte e l'impianto di terra di protezione deve avere una resistenza di terra non superiore a 2.
- 65.2 Gli edifici in relazione alla destinazione all'altezza, alle caratteristiche delle strutture portanti, devono essere progettati e realizzati in modo da salvaguardare dai pericoli di incendio l'incolumità degli occupanti, compresi gli ammalati e gli inabili e quella dei soccorritori.
- 65.3 I materiali da costruzione non devono emettere, in caso di incendio, fumi e gas tossici in quantità tale da costituire pericolo per gli occupanti anche degli edifici circostanti.
- 65.4 I locali degli edifici, eccettuati quelli di cui agli artt. 59.2.2., 59.2.3., 59.2.4., 59.2.5., 59.2.6., devono avere un adeguato numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall'interno e dotati di una parte apribile.
- 65.5 Le superfici vetrate non devono poter costituire pericolo per le persone.
- 65.6 I parapetti non devono poter essere scalati o sfondati e attraversati per urto accidentale. La loro altezza non deve essere inferiore a m. 1,00 e deve essere aumentata in rapporto all'altezza dei piani.
- 65.7 Gli spazi destinati alla circolazione orizzontale e verticale, interni ed esterni degli edifici, non devono avere sporti insidiosi, superfici di calpestio sdruciolevoli, illuminazione insufficiente.
- 65.8 L'illuminazione diurna artificiale dei locali di cui all'art. 59.2.2., deve poter essere assicurata anche durante le interruzioni dell'energia elettrica di rete.
- 65.9 L'illuminazione dei locali destinati alla circolazione delle persone e, in generale quella degli spazi comuni ed interni degli edifici devono poter essere assicurate anche di notte.
- 65.10 L'illuminazione degli accessi, delle rampe, dei giardini e, in generale, degli spazi comuni ed esterni degli edifici deve poter essere permanentemente assicurata anche di notte.
- 65.11 I locali destinati alle attività delle persone devono essere progettati e realizzati in modo che ciascuna persona possa fruire di uno spazio netto non inferiore a quello delimitato da un cilindro verticale di raggio pari a m. 0,80, alto m. 2,50.
- 65.12 Le coperture non orizzontali degli edifici devono essere dotate di dispositivi, opportunamente posizionati, per l'ancoraggio delle cinture di sicurezza degli addetti alla loro manutenzione, sola pendenza supera 25° le coperture devono anche essere dotate di una barriera di contenimento continua e adeguatamente dimensionata.

Art. 66 Requisiti relativi alla impermeabilità e secchezza

- 66.1. La permeabilità dell'aria dei giunti apribili dei serramenti perimetrali non deve superare 5 mc/hm, allorchè la sovrappressione è di 10 mm di H₂O. Quella dei giunti apribili e fissi degli altri componenti delle pareti perimetrali e degli eventuali dispositivi di manovra non deve eccedere, nelle stesse condizioni, il valore di 0.1 mc/hm.
- 66.2. Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e l'eventuali acque di condensazione e permanere asciutti.

663. Gli elementi costitutivi degli edifici non devono poter essere imbibiti irreversibilmente dalle acque meteoriche e da eventuali acque fluenti o freatiche o stagnanti.

Art. 67 Requisiti relativi alla durabilità

67.1. Gli elementi costitutivi degli edifici non devono poter subire, per effetto dei trattamenti di disinfezione e di disinfestazione ed a trattamenti a questi assimilabili, danni che non possono essere eliminati con operazioni di normale manutenzione.

67.2. Le pareti e le loro superfici interne devono essere progettate e realizzate in modo che non possono essere deteriorate da condensazioni passeggera.

67.3. Gli edifici e i loro elementi costitutivi devono essere progettati e realizzati in modo che non possono essere degradati in tempi anormalmente brevi da agenti biologici o chimici o fisici.

67.4. Gli edifici e i loro elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche dinamiche prevedibili, non devono poter subire deformazioni che alterino il loro aspetto.

67.5. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che, con operazione di normale manutenzione, possano conservare nel tempo le loro prestazioni e il loro decoro.

PARTE QUARTA

NORME IGIENICO SANITARIE

Per l'impianto della rete fognaria si deve tener conto della normativa vigente in materia.

Art. 68 Condotti e bacini a cielo aperto

Si applica la normativa di settore

Art. 69 Condotti chiusi

69.1. Le acque usate devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale di idonee sezioni e pendenze e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferite in corsi d'acqua di portata costante e sufficiente alla diluizione.

Art. 70 Depurazione degli scarichi

70.1. In assenza di una rete fognaria idonea, tutte le acque usate sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell'Autorità competente in materia d'igiene.

70.2. Il Sindaco ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare la integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decorso delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna.

70.3. Non sono ammessi pertanto scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalini, schiumosi, oleosi, torbidi, ecc.. Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al punto 70.2. indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Art. 71 Allacciamenti

71.1. Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura sono concessi nella osservanza delle norme contenute in appositi Regolamenti comunali, che prescrivono dimensioni, modalità costruttive, tipi e qualità dei manufatti.

Art. 72 Fognature delle lottizzazioni

72.1. Le reti di fognatura delle lottizzazioni devono essere dello stesso tipo di quelle comunali.

72.2. Il *responsabile stabilito dallo statuto comunale* ha comunque facoltà, sulla base dei programmi deliberati dal Comune, di richiedere che dette reti siano di tipo diverso da quelle esistenti e costruite con materiali e concetti tecnici tali da adeguarle alle programmate strutture comunali.

72.3. Nel caso in cui manchino le reti comunali e non siano stati ancora perfezionati i programmi relativi, il lottizzatore deve prevedere, in sede di progetto, lo sviluppo della rete secondo le prescrizioni del Comune ed impegnarsi per sé e per gli aventi causa, alla costruzione a proprio carico di tali impianti, quando siano realizzate le reti comunali.

Art. 73 Fognature singole

Si applica la normativa di settore

Art. 74 Prescrizioni particolari

- 74.1. Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili, devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di colmo del tetto. Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone.
- 74.2. Le acque meteoriche devono essere convogliate dalla apertura al suolo mediante apposite tubazioni il tratto terminali delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazioni in ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a ml. 2,00.
- 74.3. Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti particolari soluzioni architettoniche.

Art. 75 Immondizie

- 75.1. Le convivenze ed i condomini con vano scala al servizio di due o più alloggi, devono disporre di un vano di deposito per i contenitori delle immondizie. Detto vano ubicato al piano terra, deve essere ventilato mediante esalatore di diametro opportuno, prolungato sopra la linea di colmo del tetto.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE TRANSITORIE E FINALI

TITOLO UNICO

Art. 76 Manutenzione delle facciate

76.1. Le facciate dei vecchi fabbricati e i loro accessori (infissi, legende, ecc.) dovranno essere mantenuti in buono stato. In caso contrario il Sindaco potrà imporre l'esecuzione dei restauri occorrenti e di quanto altro potesse essere richiesto dall'estetica e dal decoro cittadino, fissando un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale saranno applicate le sanzioni del caso compreso la eventuale esecuzione in danno.

Art. 77 Entrata in vigore del Regolamento Edilizio

ARTICOLO ABROGATO con delibera di C.C. n.32 del 03.09.2014